# COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

**13.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DEL PENNINO**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza (980) . . . . . 77

PRESIDENTE . . . . . 77, 80, 83

BELLUSCIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 80

FERRARI MARTE . . . . . 82

NAPOLETANO . . . . . 81

PICCINELLI, *Relatore* . . . . . 77

ZOPPETTI . . . . . 80

**La seduta comincia alle 10,15.**

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma del deceto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza (980).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza ».

L'onorevole Piccinelli ha facoltà di svolgere la relazione.

PICCINELLI, *Relatore*. Il disegno di legge sul quale sono chiamato a riferire ripropone al nostro esame, praticamente nel suo testo originario, il provvedimento di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge

n. 12 del 1977, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, che, approvato a grande maggioranza dalla Commissione lavoro della Camera nel luglio del 1978, non fu successivamente discusso dall'altro ramo del Parlamento e decadde per l'anticipata fine della legislatura. Penso, quindi, che spetti a me richiamare innanzitutto alla vostra memoria, se pur brevemente, sia i fatti che portarono alla approvazione del decreto-legge n. 12, sia le ragioni che resero necessaria la presentazione, nello scorcio finale della scorsa legislatura, del provvedimento di interpretazione autentica, recentemente ripresentato dal Governo.

All'inizio del 1977, infatti, come i colleghi certamente ricordano, la situazione economica del nostro paese si era andata ulteriormente aggravando. Il decrescere della produzione e della produttività in molti settori, la stagnazione degli investimenti, il crescente costo del lavoro, determinato anche da alcuni automatismi definiti allora « perversi », la paurosa dilatazione del *deficit* pubblico allargato, avevano portato la nostra inflazione a superare sensibilmente il tasso del 20 per cento e a raggiungere livelli mediamente doppi di quella degli altri paesi europei; mentre la perdita di concorrenzialità della nostra industria aveva notevolmente aumentato il *deficit*, sino ad allora cronico, della bilancia dei pagamenti, costringendoci a contrarre considerevoli mutui con il Fondo monetario internazionale e con istituti di credito stranieri. Tutto questo mentre, anche per la disparità del valore di punto fra le varie scale mobili e, conseguentemente, le differenze molto sensibili degli aumenti salariali determinati dall'aumento del costo della vita, non solo si accrescevano le sperequazioni tra cittadini e categorie, avvantaggiando – senza altra ragione di quella del loro maggiore potere contrattuale – gli addetti ad alcuni settori dei servizi, ma, per il conglobamento e per il ricalcolo di una miriade di competenze, il costo del lavoro lievitava in misura sensibilmente superiore al tasso di inflazione, ripercuotendosi sui costi e sui prezzi e concorrendo alla dilatazione della spesa pubblica.

Si rese, quindi, necessario ed urgente effettuare alcuni interventi atti a rendere possibile una complessa manovra di stabilizzazione economica, volta a ridurre il tasso di inflazione e, spezzando la spirale svalutazione-inflazione, a garantire la ripresa della nostra competitività e, con essa, e con l'equilibrio dei conti con l'estero, la riduzione della dinamica dei costi interni. Essa si attuò, da un lato, attraverso una serie di provvedimenti fiscali e tributari ed il controllo della liquidità, dall'altro attraverso il decreto-legge sopra ricordato, con il quale – di fatto – si dava validità *erga omnes* al mini patto sociale (così almeno allora fu chiamato) stipulato fra Confindustria e Federazione sindacale unitaria, in conseguenza della presa d'atto della drammaticità della situazione del paese e delle stesse sollecitazioni del Parlamento e del Governo. Si raggiunge così concretamente l'obiettivo di « raffreddare » il meccanismo della scala mobile, senza mettere in discussione la sua utilità, anzi riconoscendo – se pur con alcuni rilievi sui metodi di calcolo – che essa ha consentito di conseguire, sia sul piano del mantenimento del potere d'acquisto del salario, sia su quello della pace sociale, alcuni significativi risultati. E conseguentemente (riducendo il costo del lavoro e ridando slancio alle nostre esportazioni) si creavano le condizioni per il superamento di numerose crisi aziendali e per il mantenimento dei livelli occupazionali senza, tra l'altro, chiudere la speranza ad una non lontana ripresa occupazionale.

Il decreto-legge fu rapidamente convertito dal Parlamento il quale, non solo introdusse una modifica all'articolo 1, con la quale la « esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi uguale natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 » veniva « estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate », ma si soffermò ampiamente sull'interpretazione da darsi all'articolo 2, con il quale si sanciva che tutti i miglioramenti retributivi, derivanti

sia da variazioni del costo della vita, sia da altre forme di indicizzazione, dovevano essere corrisposti sulla base dei criteri di calcolo, nella misura e con la periodicità stabilite dagli accordi interconfederali, relativi ai settori industriali, e che non potevano essere conglobati nella retribuzione. Si precisava, altresì, che gli effetti della variazione del costo della vita o di altre forme di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non potevano essere computati in difformità dalla normativa prevalente, prevista per i settori industriali per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente ad essi. Nel corso della discussione erano infatti insorti dubbi sulla portata della norma, ed in particolare se con la dizione: « i detti miglioramenti non possono essere inglobati nella retribuzione, né possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti », si intendesse applicare il ricalcolo della contingenza stessa soltanto quando essa non fosse stata né differita né conglobata, ovvero in tutti i casi. Cioè, se si annullavano del tutto i ricalcoli della contingenza (quindi anche in istituti nei quali il ricalcolo avviene immediatamente, non essendo differito, ed in istituti sui quali non esiste conglobamento, come nel caso delle mensilità aggiuntive, degli straordinari, delle indennità per il lavoro notturno e festivo, degli scatti di anzianità, che vengano calcolati subito e non per conglobamento) oppure si rendevano inoperanti solo gli aumenti di contingenza, derivanti da conglobamento (in particolare, quelli che davano luogo a ricalcoli, in tempi differiti, o costituivano base di calcolo degli scatti di anzianità).

Mentre il primo dubbio era chiaramente fuori luogo, l'esperienza successiva ha dimostrato quanto il secondo fosse fondato. Purtroppo, si ritenne che la dizione dell'articolo, nel testo approvato dal Senato, accogliesse già le osservazioni formulate e che la norma fosse sufficientemente chiara, nell'affermare che qualsiasi elemento della retribuzione non poteva essere computato in modo difforme rispetto alla normativa prevista dagli accordi interconfederali, ai quali si faceva riferimento, e che la norma aveva lo scopo appunto di eliminare gli effetti « perversi » della contingenza, fra cui quelli del ricalcolo in tempi differiti. Venne così ritirato l'ordine del giorno presentato dal collega Marzotto Caotorta, volto a chiarire la portata della predetta norma. Purtroppo, quella dizione non era chiara come si era pensato. E poiché, in sede di interpretazione delle norme, per comprendere la volontà del legislatore quasi mai si vanno a leggere gli atti parlamentari, ma ci si attiene prevalentemente alla lettera ed alla *ratio* della norma, ne è conseguito che le incertezze insorte si sono ripresentate puntualmente nella fase applicativa della norma. In realtà, in sede tecnica, si è colta la contraddizione esistente fra la formulazione letterale della disposizione ed il suo inserimento in un contesto normativo qualificato da una *ratio* di regolamentazione unitaria degli scatti di anzianità e di altri istituti, sulla base del parametro costituito dal trattamento in vigore nel settore dell'industria. Mentre, quindi, da un lato, si poteva essere e si era indotti ad attribuire alla norma una portata generalizzata, estesa a tutti i settori produttivi, dall'altro si era portati a ritenere che il divieto riguardasse soltanto i settori che, precedentemente all'approvazione del decreto-legge n. 12, beneficiavano della cosiddetta scala mobile anomala. E poiché, secondo una corretta ermeneutica, sul dato letterale devono prevalere i criteri relativi alle finalità della norma nella sua globalità, nonché il significato complessivo della stessa – e quindi anche della sua lettera – nel contesto delle disposizioni legislative di cui è parte, si è ritenuta una serie di cose. In primo luogo, che, essendo stato il decreto-legge predisposto al fine di attuare una maggiore perequazione degli istituti di indicizzazione della retribuzione, evitando che venisse attuata (con chiari effetti sperequativi) una misura differenziata per settore, un'ulteriore modificazione dell'assetto contrattuale del settore industriale appariva del tutto estranea alle finalità che si era inteso conseguire adottando il pa-

rametro rappresentato dalla regolamentazione contrattuale dell'industria. In secondo luogo, che dovesse essere considerato eccedente rispetto alle stesse finalità e causa di sperequazione a danno dei lavoratori dei settori extra-industriali, rispetto a quelli dell'industria, il divieto di ricalcolo in tempi differiti per i soli settori nei quali erano stati in vigore i cosiddetti sistemi anomali di indicizzazione.

Si pervenne perciò alla conclusione – sempre in sede tecnica – che conglobamento e ricalcolo nelle forme prima delineate fossero ammessi in tutti i settori in conformità della normativa prevalente contenuta negli accordi interconfederali dell'industria e nei contratti collettivi di detto settore, ma limitatamente agli elementi retributivi per cui detti accordi e contratti collettivi di lavoro prevedono si faccia luogo a conglobamento e ricalcolo. Al fine, quindi, di evitare ogni dubbio interpretativo e di eliminare, *in nuce*, un prevedibile, amplissimo contenzioso, di fronte sia alla magistratura ordinaria, sia a quella amministrativa, si ritenne opportuno – nel 1978 – presentare un disegno di legge di interpretazione autentica della seconda parte del primo comma dell'articolo 2 della legge n. 91. Esso, come i colleghi certamente ricorderanno, venne esaminato ed approvato con modificazioni, da questa Commissione, nel luglio di quell'anno, e decadde poi per la fine della legislatura, non essendo stato definitivamente approvato dall'altro ramo del Parlamento. Il Governo ha ora ritenuto necessario ripresentarlo, per le stesse ragioni, nel testo originario, con una sola aggiunta all'articolo unico, volta a far salvi – in ogni caso – i trattamenti eventualmente corrisposti fino alla data di entrata in vigore del provvedimento al nostro esame, per i riflessi sugli scatti di anzianità delle variazioni periodiche del costo della vita.

Per le ragioni esposte, ed anche per la incidenza che l'incertezza interpretativa ha avuto e potrebbe avere ancor più in avvenire sulla spesa pubblica, propongo che il disegno di legge venga rapidamente approvato.

BELLUSCIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ZOPPETTI. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, tra i tanti provvedimenti di legge approvati nella precedente legislatura per superare la grave crisi economica e finanziaria e rilanciare una politica che puntasse ad uno sviluppo economico e sociale diverso rispetto a quello perseguito negli ultimi trent'anni, ed introducesse momenti e forme di programmazione delle risorse finanziarie e umane, superando squilibri ed ingiustizie, ve n'è uno che va particolarmente tenuto presente ed evidenziato, ed è proprio il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, che « sterilizza » gli aumenti dell'indennità di contingenza sull'indennità di liquidazione.

Il sacrificio ed il prezzo pagato dai lavoratori non sono di poco conto, se si tiene presente quanto si è fatta virulenta la spirale inflazionistica. Ad esempio, un lavoratore può beneficiare, quest'anno, di circa 60 mila lire per l'aumento della contingenza, e quindi un lavoratore che va oggi in pensione con 40 anni di anzianità viene a perdere, a causa di questo provvedimento di legge, 2 milioni e 400 mila lire. Si tratta quindi di un onere molto significativo, con il quale gli operai, i lavoratori hanno contribuito a risolvere un momento delicato della vita economica e sociale del nostro Paese. Certo a quella politica di sacrifici sostenuti dai lavoratori avrebbe dovuto seguire un'altra politica più generale. Ma ciò non è avvenuto ed è per questo che noi assumiamo un atteggiamento critico.

Il provvedimento che noi esaminammo allora conteneva elementi nuovi; la sua approvazione, però, non è stata cosa facile, c'è voluta una intesa fra le parti sociali e poi l'apporto dei sindacati unitari e la politica delle intese. Quest'ultima era una politica forte ed incisiva e proprio

per questo è stata combattuta fino alla rottura. L'intesa raggiunta con il provvedimento di legge n. 91 del 1977 non superava o disboscava tutta la giungla salariale; anzi il Parlamento approvò un ordine del giorno che diede la possibilità al ministro di proseguire il dialogo e di portare avanti ulteriori approfondimenti con le parti sociali sull'articolo 2 del decreto n. 12 e convertito in legge il 31 marzo 1977, per definire l'esatto contenuto.

Ora, non voglio elencare il lavoro, il dibattito e le tensioni che si sono determinate (successivamente alla approvazione della legge n. 91 ed, in modo particolare, quando è stato approvato solo da questo ramo del Parlamento il provvedimento n. 2229). alcune giustificate, altre meno, altre ancora demagogiche. Ma già il relatore ha fatto la storia degli avvenimenti che sono intercorsi dall'approvazione della legge n. 91 ad oggi. Inoltre, il relatore ha messo in rilievo lo scopo del provvedimento al nostro esame, che vuole interpretare autenticamente l'articolo 2, primo comma, della legge n. 91. Esso non persegue più l'intento previsto con il disegno di legge n. 2229 della precedente legislatura, approvato da questa Commissione e con il quale si estendeva il blocco della indicizzazione (che maturava dall'aumento del costo della vita) non solo sugli scatti di anzianità ma anche « per gli aumenti periodici di anzianità e di qualsiasi altro elemento della retribuzione non espressamente disciplinato dai contratti collettivi nazionali di categoria ». Norma questa che fece scatenare tutto quel putiferio e che non portò alcun contributo all'approvazione del provvedimento di legge n. 2229.

Quindi, il disegno di legge n. 980 interpreta correttamente l'articolo 2, primo comma, e cioè sterilizza la scala mobile solo sugli scatti di anzianità e non anche su altri istituti contrattuali. È stato, inoltre, aggiunto un terzo comma all'articolo unico, sì da costituire un elemento di « sanatoria con il passato » facendo salvi i trattamenti corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Dobbiamo tener presente che il disegno di legge è venuto al nostro esame in una situazione sindacale diversa da quella dell'agosto 1978, perché, ormai, una serie di contratti di lavoro sono stati rinnovati ed hanno contribuito, con precisi accordi, a definire una normativa nuova che regola gli scatti di anzianità. D'altra, però, vista l'importanza che riveste il provvedimento e la delicatezza della materia che stiamo trattando, sarebbe opportuno che la Commissione procedesse, prima dell'approvazione del provvedimento, all'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali unitarie.

Pertanto, a nome del gruppo comunista, chiedo formalmente che si proceda a detta audizione, che ci permetterà di capire anche quali potranno essere i riflessi del disegno di legge una volta approvato.

NAPOLETANO. Nell'associarmi alla richiesta formulata dall'onorevole Zoppetti, desidero fare alcune considerazioni circa il profilo costituzionale che riveste il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge n. 980. Infatti, l'introduzione, sia pure per il momento circoscritta ad alcuni istituti espressamente individuati (quali l'anzianità e gli scatti relativi), di un regime di inderogabilità assoluta o, comunque, di inderogabilità *in melius*, costituisce un evento del tutto anomalo e sconvolgente per il diritto del lavoro, suscettibile di coinvolgere sul piano della gerarchia delle fonti il principio del *favor* comunemente utilizzato dalla giurisprudenza.

È noto, anche, che le norme del diritto del lavoro sono da sempre considerate dagli interessati strutturalmente inderogabili *in peius*, in quanto funzionalmente rivolte a porre una disciplina minimale di protezione del lavoratore ma per ciò stesso derogabili *in melius*. Non dobbiamo dimenticare, soprattutto, che l'articolo 39 della Costituzione nell'affermare nel primo comma la libertà delle organizzazioni sindacali, si riferisce (come è ormai pacificamente ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza) anche alla libertà e alla tutela dell'azione sindacale, di quella azione cioè che si realizza non solo attraverso lo scio-

pero ma, soprattutto, attraverso la contrattazione collettiva. E va sottolineato che, diversamente da altre libertà e diritti garantiti dalla Costituzione, l'articolo 39 non subordina l'organizzazione né l'azione sindacale al perseguimento di determinate funzioni sociali o al coordinamento con determinati programmi pubblici ed economici, così come condiziona, invece, l'articolo 41 della Costituzione l'iniziativa della libertà economica privata. La libertà sindacale – è stato detto – è incondizionata. Onde, se il legislatore utilizza il meccanismo dell'inderogabilità per porre limiti massimi alla contrattazione collettiva, viene a realizzare una parziale espropriazione dell'autonomia collettiva, che non può non aprire delicate questioni di compatibilità con il quadro costituzionale, segnatamente con gli articoli 36 e 39 (primo comma) della Costituzione. E, del resto, le disposizioni del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, e della legge di conversione 31 marzo 1977, n. 91, sono state già denunziate per sospetto di incostituzionalità, con riferimento, appunto, agli articoli 36 e 39 della Costituzione, dal pretore di Milano che, con ordinanza dell'8 maggio 1978, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.

L'articolo 2 del disegno di legge in discussione estende, come ho detto, la nullità già comminata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 12 del 1977, con riferimento alle indennità di anzianità, anche alle clausole di contratti collettivi che dispongano in difformità con quanto previsto in relazione agli scatti di anzianità. A fugare i dubbi di costituzionalità non potrebbe invocarsi il carattere temporaneo e di emergenza del provvedimento, una volta che in sede di conversione del decreto-legge n. 12 del 1977 è stato soppresso il termine (31 dicembre 1979) originariamente fissato dal decreto-legge medesimo per la durata delle sue disposizioni. Perciò, sia la legge 31 marzo 1977, n. 91, sia il disegno di legge relativo all'interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, poi convertito nella citata legge n. 91, hanno carattere definitivo, di guisa che per il futuro tutte le pattuizioni collettive che prevederanno trattamenti migliorativi e più vantaggiosi, per i lavoratori, di quelli previsti dalle menzionate disposizioni, verranno colpite da nullità, con buona pace dell'autonomia e della libertà sindacale, e creandosi, oltre tutto, un pericoloso precedente, che può sfuggire anche al controllo sindacale, e può alterare quel particolare modulo di legislazione contrattata che va affermandosi in questi ultimi anni.

FERRARI MARTE. Concordo con quanto detto dal relatore, ma in ordine ai problemi che erano sorti dopo l'approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge n. 1339 e che potevano creare delle situazioni anomale: si era infatti proposto che anche sulla retribuzione dello « straordinario » incidesse la riduzione della contingenza, cosa – ritengo – assolutamente negativa. Per il resto, penso che non si sia registrata una situazione di dubbio interpretativo. Piuttosto, il problema vero è che, avendo alcuni istituti, come le banche e l'ENEL, corrisposto ai propri dipendenti la maturazione degli scatti di anzianità, era sorto un contenzioso, con l'esigenza della restituzione e quindi del recupero di somme, e si era pertanto venuta a creare una situazione molto complessa: da una parte non si sapeva come negare, nel settore privato, certi diritti, e dall'altra non si aveva il coraggio di scegliere quali categorie tener fuori da quel riconoscimento. Ad ogni modo, le norme interpretative oggi in discussione vengono opportunamente a risolvere controversie emerse nella pratica.

Ho alcune perplessità sull'ultimo comma dell'articolo unico, che potrebbe provocare qualche disparità di trattamento. Infatti, di fronte a quanto in esso previsto, come ci si regolerà nei riguardi di quelle categorie che non hanno ricevuto certi benefici, e dei datori di lavoro che non li hanno concessi ? Se ribadiamo il diritto a mantenere un trattamento più favorevole, dobbiamo farlo salvo anche per coloro che lo potrebbe aver riconosciuto a partire dal giorno successivo all'approvazione del provvedimento di legge in esa-

me: sarebbe infatti un'ingiustizia venirlo a negare a coloro che hanno applicato correttamente la legge n. 91, e riconoscerlo a quelli che l'hanno interpretata in maniera distorta, concedendo i miglioramenti anche sugli scatti di anzianità. Dev'essere insomma chiaro che il lavoratore deve pretendere i pagamenti che non sono avvenuti: solo così possiamo stabilire una sanatoria per tutti, che diventa un atto corretto, di giusta interpretazione della norma originaria; diversamente, avrei alcune perplessità sul testo che ci accingiamo ad approvare. Desidererei, pertanto, precise dichiarazioni su questo problema da parte del relatore e del Governo. Ma questo disegno di legge richiama anche altre questioni. il decreto-legge n. 12 del 1977, insieme ad altri provvedimenti di legge, chiedevano dei sacrifici al movimento sindacale e a quello dei lavoratori, in vista dell'aumento degli investimenti e della difesa dell'occupazione: ma non direi che questi obiettivi sono stati poi sempre raggiunti. Perciò, un preciso richiamo politico va fatto nel momento in cui offriamo un'interpretazione più puntuale di quel decreto, poi convertito nella legge n. 91 del 1977. La stessa osservazione vale per taluni problemi particolari, come quello della scala mobile anomala, con riferimento alle banche; infatti, le somme risparmiate sulle retribuzioni complessive dei lavoratori dovevano essere gestiti dalle banche e investiti in fondi sociali. Essi, però, sono a tutt'oggi in gran quantità giacenti presso le banche interessate. Il Governo ci dovrà dire quanti sono i miliardi recuperati a deposito, quelli che sono stati effettivamente spesi e per quali interventi. È vero che intorno a questa materia (e, quindi, al problema dell'interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 12 del 1977 oggetto del disegno di legge oggi al nostro esame) noi avevamo dato il nostro consenso, però esso era in relazione ad uno sforzo complessivo per poter contribuire al superamento delle difficoltà economiche e sociali, ancora oggi in gran parte irrisolte a causa dell'atteggiamento degli imprenditori che sono venuti meno a questo impegno. Si è venuta a determinare, in tal modo, una situazione simile a quella verificatasi con la legge n. 285 sull'occupazione giovanile.

Ritengo che il Parlamento (e, quindi, anche la nostra Commissione) affrontando questo tema potrà puntualizzare tutta la problematica che ne deriva. Ovviamente, però, penso anche che noi non possiamo tutte le volte sospendere l'*iter* legislativo per procedere a delle audizioni. Infatti, occorre che le forze sindacali si facciano carico di determinati problemi prevenendone gli effetti e dando un contributo più partecipato. Se da una parte le forze sindacali hanno condotto delle battaglie, ad esempio, nel campo della libera contrattazione, dall'altra è necessario che le stesse abbiano un confronto con i vari gruppi parlamentari.

Comunque, nel caso in ispecie, sono d'accordo sulla proposta fatta dall'onorevole Zoppetti, cioè sull'opportunità di procedere ad alcune audizioni, che saranno utili ai fini della nostra discussione sul disegno di legge n. 980.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 980 è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta termina alle 11,20.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO*
*DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO